

N. R.G. 1743/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI**

Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 1743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente

TRA

██████████ elettivamente domiciliato in Terni, Corso
██████████ presso lo studio degli avv.ti ██████████ che lo
rappresentano e difendono, come da procura in atti;

OPPONENTE

E

██████████ SRL, P.I. ██████████ e per essa quale procuratore ██████████ S.r.l., P.I.
██████████ in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in La
Spezia, via ██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████
ed ██████████ come da procura in atti;

OPPOSTA

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

conclusioni: all'udienza del 6/7/2022 le parti concludevano come da note in atti
in conseguenza alla celebrazione dell'udienza mediante trattazione scritta in attuazione
delle misure organizzative adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-
19.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21/11/2019, la società ██████████ S.r.l. asseriva di essere
creditrice nei confronti del signor ██████████ dell'importo di euro 15.946,06 a titolo di
esposizione debitoria residua del finanziamento personale sottoscritto dal debitore con
██████████ invocando il contratto di cessione in favore della medesima in data
14/09/2018.

Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro
15.946,06 oltre ad interessi e spese di ingiunzione.

In data 22/11/2019, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 943 (R.G. n.
2767/19), come richiesto dal ricorrente.



Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio l'istituto di credito opposto, chiedendo in via pregiudiziale dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo; in via principale, dichiararsi la carenza di titolarità del credito ingiunto, con conseguente esclusione dell'obbligo di pagamento in capo all'opponente, nonché dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento ex art. 1815 c.c. a fronte della applicazione di interessi usurari; in subordine, condannarsi la controparte al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, avuto particolare riguardo alla illegittima iscrizione alla CRIF.

A fondamento della opposizione, deduceva:

- l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto perché notificato oltre i termini di legge ex art 644 c.p.c.;

- la carenza di legittimazione attiva della cessionaria [REDACTED] S.r.l. in ragione della mancata prova della cessione invocata;

-la mancata indicazione nel ricorso monitorio dell'importo originariamente finanziato e l'omessa indicazione delle singole rate e degli interessi di mora (ovvero delle relative modalità di calcolo), con conseguente violazione del diritto di difesa, anche in punto di verifica della eventuale rilevanza della fattispecie dell'usura;

-il mancato deposito nella fase monitoria del contratto di finanziamento.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la [REDACTED] S.r.l. chiedendo, il rigetto dell'opposizione poiché infondata, e per l'effetto la conferma del decreto opposto, o, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della maggiore o minore somma provata nel corso del giudizio, con vittoria delle spese di lite.

A sostegno della posizione processuale assunta, ribadita la propria legittimazione attiva sulla base delle deduzioni formulate in ricorso, nonché invocata l'inopponibilità delle eccezioni riguardanti il contratto al cessionario del credito, parte opposta allegava:

- che l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo, anche ove fondata, era irrilevante nella misura in cui il giudice dell'opposizione doveva comunque valutare il merito della pretesa creditoria avanzata;

-che nel caso di specie la cessione era rituale poiché conforme al disposto dell'art. 58 TUB, avuto particolare riguardo alla pubblicazione in GU -come evidenziato dall'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale la produzione dell'avviso in GU è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito ove recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco così da consentire di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione-, ed alla comunicazione della cessione con raccomandata del 6/11/2018 al debitore ceduto;

-che, contrariamente agli assunti di controparte, la documentazione prodotta già in sede monitoria era sufficiente a comprovare il credito ex art. 50 TUB, anche nel giudizio di opposizione in assenza di specifiche contestazioni ad opera dell'opponente in violazione dell'art. 115 c.p.c. e del riparto dell'onere della prova in tale giudizio a parti invertite, dovendosi al riguardo considerare, al contempo, l'efficacia probatoria correlata alla trasmissione dell'estratto conto ex art. 1832 c.c., e la documentazione integrativa prodotta nel giudizio di opposizione con riferimento alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine;



-che parte opponente non aveva disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento.

Acquisiti i documenti prodotti, assegnati i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe, e all'esito trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In rito, la causa appare matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale già acquisite in atti, di talché deve trovare integrale conferma l'ordinanza che ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

1. SULLA ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.

In rito e con riferimento alla eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione, formulata da parte opponente nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., preme osservare che l'art. 5, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 28/2010, prevede che i commi 1-bis e 2, che detta condizione introducono, in tema tra l'altro di contratti bancari, non trovano applicazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa la fase di opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione della provvisoria esecuzione. In altri termini, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la mediazione obbligatoria trova applicazione esclusivamente all'esito della pronuncia sulle istanze ex art. 648 e 649 c.p.c.

Ebbene, nel caso di specie, in assenza di istanza della parte opposta ex art. 648 c.p.c., nessun provvedimento è stato adottato in prima udienza sulla provvisoria esecuzione, né di accoglimento né di rigetto, ragion per cui la mediazione obbligatoria alla stregua del sopra richiamato disposto normativo non può essere invocata e l'eccezione di improcedibilità deve essere disattesa.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'ordinanza adottata da questo Tribunale allegata da parte opponente a corredo della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. non consente di addivenire a diverse conclusioni, solo che si consideri che il giudice designato in tale procedimento espressamente richiama la normativa in tema di mediazione che consente di rilevare il mancato esperimento della mediazione nel momento in cui, appunto, siano state decise le istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione, circostanze non verificatesi nel caso di specie.

Ad abundantiam, preme rilevare che l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. cit. dispone, comunque, che l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza e, in difetto, l'unica conseguenza invocabile è che il giudice d'appello possa eventualmente disporre la mediazione, pur non essendovi obbligato (Cass., n. 12896/2021, in motivazione). Dunque, nel caso in esame, in cui parte opponente non ha rilevato l'improcedibilità in prima udienza, ma solamente nelle memorie ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., né tale improcedibilità è stata rilevata d'ufficio dal giudice (in quanto non pronunciandosi in difetto di istanza di parte sull'istanza ex art. 648 c.p.c.), l'eccezione appare, comunque, infondata.

2.SULLA TARDIVA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO E SULLA MANCATA PRODUZIONE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN SEDE MONITORIA.



Premesso che nel caso in esame risulta documentalmente provata la notifica oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c. (v. decreto ingiuntivo adottato in data 22/11/2019 e passato per la notifica in data 9/06/2020), va richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte alla stregua del quale la notifica tardiva, pur rimuovendo l'intimazione di pagamento, non incide negativamente sulla qualificabilità del ricorso monitorio quale domanda giudiziale, ragion per cui il giudice è tenuto a decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente, potendo tale questione incidere esclusivamente sulle spese di lite della fase monitoria (Cass., n. 21050/2006, in motivazione; Cass., n. 951/2013).

Difatti, l'odierno procedimento non dà luogo ad una impugnazione del decreto ingiuntivo quanto piuttosto ad una valutazione nel merito della pretesa azionata in via monitoria ((cfr. Cass., n. 14473/2019; Cass., n. 11302/2007; Cass., n. 5844/2006; Cass., n. 2573/2002).

Per tale ragione, anche le doglianze relative alla mancata produzione del contratto di finanziamento a corredo del ricorso monitorio appaiono irrilevanti nella misura in cui occorre esaminare la fondatezza nel merito della pretesa creditoria, dovendosi comunque dare atto, *ad abundantiam*, che la censura è infondata nel merito, atteso che gli istituti di credito possono richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo sulla base dell'estratto conto ex art. 50 TUB, come avvenuto nel caso di specie (v. doc. 5 allegato al monitorio).

Peraltro, nel giudizio di opposizione parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento (v. doc. 4), la cui sottoscrizione deve ritenersi riconosciuta dall'opponente ex art. 215, n. 2, c.p.c., integrando le produzioni documentali.

Dalla lettura di tale contratto stipulato con [REDACTED] in data 24/09/2015 emerge chiaramente la pattuizione dell'importo originariamente finanziato (euro 14.000,00), l'importo totale dovuto dal cliente (euro 19.324,80), il numero di rate complessive (96), l'importo di ciascuna rata (euro 201,30) ed il tasso di interesse applicato (v. doc. 4 nel fascicolo di opposizione).

In tale prospettiva, anche valutato l'onere della prova correlato alla posizione sostanziale delle parti nel giudizio di opposizione, appunto, a parti invertite (in cui parte opposta assume la veste di attrice sostanziale, mentre la parte opponente di convenuta), si ritiene che parte opposta abbia dato piena prova della pretesa creditoria nella misura allegata, non avendo parte opponente introdotto alcun elemento anche solo in punto di allegazione, come era suo onere ex art. 2697 c.c., in ordine ai fatti estintivi della esposizione debitoria indubbiamente maturata nei confronti di [REDACTED] ragion per cui le doglianze articolate in parte qua nell'atto di opposizione vanno disattese a fronte delle produzioni documentali integrate nel presente giudizio.

3. SULLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DELLA CESSIONARIA.

Parte opposta, attrice sostanziale, ha allegato in maniera specifica, sin dal ricorso monitorio, di agire in virtù di contratto di cessione di crediti in blocco, sottoscritto il 14/09/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, mediante il quale parte opposta ha acquistato crediti della [REDACTED] S.p.a. tra cui quello per cui è causa (v. pag. 1 del ricorso per decreto ingiuntivo).

Detta opposta ha, inoltre, prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella G.U. parte seconda del 6/10/2018, n. 117 dal quale risulta l'acquisto da parte della [REDACTED] "dei



crediti originati da prestiti personali, carte di credito, prestiti finalizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da [REDACTED] ai sensi di contratti di credito ai consumatori (ivi inclusi i crediti per capitale residuo, interessi, costi sostenuti dal Cedente in relazione ai contratti di finanziamento) e sorti nel periodo compreso tra il 1994 e il 2018 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” (v. doc. 1 allegato sin dal monitorio).

Al riguardo, appare opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte, con impostazione che si condivide, alla stregua del quale ai fini della efficacia probatoria dell'esistenza della cessione correlata all'avviso pubblicato in GU non è necessaria la specifica elencazione dei rapporti ceduti, risultando, piuttosto, sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare tali crediti senza incertezze (Cass., n. 15884/2019, richiamata da parte opposta; Cass., n. 22151/2019, in motivazione; Cass., n. 5617/2020, in motivazione).

Ebbene, nel caso di specie tali elementi risultano sufficientemente determinati nella misura in cui viene indicato il mutuante [REDACTED] il periodo di stipula (dal 1994 al 2018 e, dunque, certamente riferibile al finanziamento per cui è causa stipulato nel 2015) e la possibilità di qualificare la situazione quale deteriorata (atteso che dall'estratto conto allegato al ricorso emerge chiaramente che al mese di novembre il credito veniva definito compromesso in ragione dell'esposizione debitoria maturata per oltre 12.000,00 euro).

Parte opposta, ha poi prodotto raccomandata di notifica della cessione ed intimazione di pagamento (allegato n. 6 al ricorso per decreto ingiuntivo, prodotto poi nuovamente con la comparsa di costituzione quale allegato n. 4).

In particolare, vengono prodotte le raccomandate nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata dalla cessionaria (ricevuta dalla moglie dell'opponente in data 13/11/2018) con le quali sia la cedente, originaria creditrice, che la cessionaria comunicano la cessione del credito per cui è causa vantato nei confronti del signor [REDACTED] ed invitano il debitore a ceduto a pagare al cessionario, con indicazione degli estremi di pagamento.

La cessionaria comunica inoltre di aver adempiuto gli obblighi pubblicitari attraverso l'inserzione in Gazzetta Ufficiale.

A fronte di tale inequivoca e specifica allegazione, la contestazione in merito alla titolarità del credito operata da parte opponente, esclusivamente nella fase giudiziale - non risultando alcuna contestazione in epoca antecedente nonostante la raccomandata ricevuta- appare del tutto generica e, in quanto tale, inidonea ad assurgere a valida contestazione.

Sul punto, va osservato che, l'onere di contestazione gravante sulle parti costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., che impone a ciascuna parte di prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dall'altra, indicando le ragioni per cui l'allegazione della controparte viene contestata, dovendosi ritenere in caso di mancata contestazione il fatto pacifico e la controparte esonerata dal relativo onere probatorio (Cass., n. 26908/2020: *“Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente*



alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica"; Cass., n. 18797/2021, in motivazione: "il principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 c.p.c. dopo la novella della L. n. 69/2009, prevede che i fatti non contestati specificatamente dalla controparte siano ritenuti provati dal giudice"; Cass., n. 3306/2020, in motivazione: "Il principio di non contestazione opera in relazione a fatti che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità").

Ebbene nel caso di specie, in primo luogo, non viene contestata la comunicazione della cessione al debitore sin dall'anno 2018, senza che -giova ripeterlo- sia seguita alcuna tempestiva contestazione nella fase stragiudiziale.

In secondo luogo, la allegazione in merito alla asserita inesistenza del file PDF presso il sito della cessionaria indicato in GU, allegata nell'atto di opposizione, appare circostanza priva di alcun riscontro probatorio, dovendosi sul punto tener conto del fatto che l'avviso di cessione nel caso di specie prevede espressamente la possibilità in capo agli interessati di rivolgersi per ogni informazione e per accedere ai propri dati a [REDACTED] S.r.l., anche mediante l'inoltro di una email all'indirizzo ivi indicato.

Quanto precede va, infine, messo in relazione con l'efficacia probatoria da riconoscere nel caso in esame all'avviso in GU poiché idoneo di per sé ad individuare con certezza l'inclusione del rapporto conteso tra quelli ceduti, sulla base degli elementi sopra indicati.

Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene l'odierno giudicante che la titolarità sostanziale del rapporto giuridico dedotto in lite dal lato attivo in capo alla odierna opposta possa ritenersi provata alla stregua delle produzioni di parte opposta operate sin dal monitorio, anche in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., non potendosi assegnare alcun rilievo alle deduzioni svolte sul punto da parte opponente nell'atto di citazione, poiché come sopra detto del tutto generiche e prive di validi riscontri probatori.

Così disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, vanno esaminati gli ulteriori motivi avanzati nel merito da parte opponente, con impostazione che, in applicazione della ragione più liquida, assorbe la questione prospettata dalla opposta riguardante la inopponibilità alla cessionaria delle doglianze riguardanti la validità del contratto.

4. SULLA USURARIETA' DEGLI INTERESSI PATTUITI E SULLA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

La domanda volta ad accertare l'usurarietà avanzata da parte opponente deve essere disattesa.

Parte attrice ha, difatti, avanzato tale doglianza esclusivamente nelle conclusioni, chiedendo "di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. la nullità del contratto di finanziamento [REDACTED] di cui in narrativa per



l'applicazione di interessi usurari e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi dal Sig. [REDACTED] alla [REDACTED] srl" (v. pag. 6).

Al riguardo, si osserva che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo.

In particolare, laddove l'attore contesti il superamento del tasso soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta.

Poiché né nell'atto di citazione, né nei successivi scritti l'opponente ha specificato i termini della propria contestazione, la stessa deve essere, quindi, respinta in quanto del tutto generica.

Parimenti, va respinta la domanda di risarcimento dei danni per segnalazione alla Centrale Rischi, atteso che a monte non risulta provata detta segnalazione e, comunque, *ad abundantiam* nessuna prova è stata fornita del pregiudizio in tesi subito e genericamente allegato, che non può essere considerato *in re ipsa* (v., sul punto, Cass., n. 207/2019).

Dalle considerazioni che precedono, tutte complessivamente considerate discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto perché tardivamente notificato e, stante l'infondatezza dei motivi di opposizione formulati, la condanna della parte opponente al pagamento dell'importo di euro 15.946,06, oltre interessi legali dalla domanda.

5. SPESE DI LITE

Le spese di lite del giudizio di opposizione vengono liquidate, giusta soccombenza sostanziale, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

-revoca il decreto ingiuntivo n. 943 emesso in data 22/11/2019 (R.G. n. 2767/2019);

-in accoglimento della domanda proposta da parte opposta-attrice sostanziale, condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 15.946,06, oltre interessi legali dalla domanda;

-condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite, del presente giudizio, che liquida in favore di parte opposta in € 2.500,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali, IVA e C.A. come per legge

Così deciso, il 5/11/2022

Scaduti i termini concessi

Il giudice
Marzia Di Bari

